

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



09224/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -
- Dott. MARCO MARULLI - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -
- Dott. ALBERTO PAZZI - Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 05/02/2020 - CC

R.G.N. 6817/2019

Rep. *6817/2019*
E.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6817-2019 R.G. proposto da:

PACIFIC WESTERN LIMITED LTD COMPANY, GLENCOVE CORPORATION XXXIV - CONSULTADORIA E SERVICOS LDA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato

;

- ricorrenti -

contro

CURATELA FALLIMENTARE ST SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

;

- resistente -

1093
20

contro

STAR EMERALD LTD;

- intimata -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Vicenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti le società Pacific Western Limited LTD e Glencove Corporation XXXIV LDA instano questa Corte per il regolamento della competenza in relazione all'ordinanza 23.1.2019 con la quale il Tribunale di Vicenza, rigettando l'eccezione dalle medesime dispiegata nel corso del giudizio che le vedeva opposte al Fall.to Smit Textile s.r.l., ha dichiarato la propria competenza funzionale sulla lite promossa dal Fall.to nei confronti delle odierne istanti avente ad oggetto, oltre alla conferma del provvedimento di sequestro già adottato *ante causam* dal decidente, l'accertamento della natura simulata e quindi l'inefficacia dei negozi a mezzo dei quali la Smit Textile aveva proceduto all'assegnazione in favore di Pacific Western e Glencove Corporation XXXIV, già socie della medesima, dei diritti di privativa su brevetti, opere dell'ingegno, marchi *et similia* nonché di partecipazioni sociali a fronte del loro recesso dalla società e alla liquidazione della quota sociale di ciascuna.



2. Nell'occasione il decidente ha denegato l'accoglimento della sollevata eccezione sull'assunto che, benché nella categoria dei rapporti sociali di cui è menzione nell'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 rientrano le vicende concernenti l'acquisto e la perdita della qualità di socio a seguito di recesso od esclusione, «il caso di specie non rientra in tale contesto»; vero, infatti, che avendo parte attrice chiesto che fosse accertata la simulazione relativa in merito ai soggetti cui sono attribuiti i beni di che trattasi, nonché la simulazione ovvero la nullità degli atti di recesso e dei negozi di assegnazione, «la questione relativa al recesso da socio è stata indicata solo in via occasionale, in quanto il punto focale della domanda è il conseguente negozio di assegnazione dei beni alle società recedute» e «l'aver proposto in via principale la domanda avente ad oggetto la simulazione e/o la nullità dell'atto di recesso, in quanto volto ad ottenere la nullità della conseguente assegnazione alle società che avevano esplicito il recesso, non vale a radicare la competenza del Tribunale Imprese».

3. Il mezzo così proposto, illustrato pure con memoria *ex* art. 380-ter, comma 2, cod. proc. civ., si vale di quattro motivi di gravame: con il primo si censura l'impugnato deliberato posto che, riguardo ai richiamati negozi, non era stato chiesto che fosse accertata la simulazione assoluta, ma quella relativa, soggettiva e relativa, onde avuto riguardo alla materia oggetto di giudizio era ravvisabile la competenza del giudice specializzato; con il secondo si lamenta che il decidente avrebbe dovuto tenere conto del carattere accessorio, rispetto alla domanda principale, delle domande revocatorie pure spiegate nella specie, di modo che, stante la previsione dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, neppure sotto il detto profilo si sarebbe resa discutibile la competenza del giudice specializzato; con il terzo si eccepisce la sussistenza del giudicato interno posto che la vicenda, già



portata al vaglio del giudice specializzato, era stata dal medesimo declinata sul rilievo che solo la controversia relativa alla simulazione assoluta fosse di competenza del giudice fallimentare, viceversa sussistendo quella del giudice specializzato riguardo alla domanda scrutinata dall'impugnata decisione; con il quarto si deduce la violazione del principio di strumentalità tra fase cautelare e fase di merito, essendo stata introdotta in questa sede dal Fall.to una domanda diversa da quella posta a fondamento del sequestro, del pari ciò comportando la proroga della competenza in favore del giudice specializzato.

4. Al ricorso resiste la controparte con memoria *ex art. 47*, comma 5, cod. proc. civ. nonché con ulteriore memoria *ex art. 380-ter*, comma 2, cod. proc. civ.

Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell'art. 380-*ter* cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Ritenuta previamente l'ammissibilità del mezzo dispiegato, assumendo il provvedimento impugnato la forma dell'ordinanza in conformità al disposto dell'art. 279, comma 1, cod. proc. civ., ne va, al vaglio di merito, decretata l'infondatezza.

6. Sebbene non di questo si dolgano esattamente le società istanti, è bene in via di premessa ribadire, a primario conforto dell'asserto enunciato dal decidente, che, per stabile convinzione di questa Corte, si intendono devolute alla competenza assoluta ed inderogabile del Tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 l. fall., non soltanto le controversie che traggano origine e fondamento dal fallimento ma anche quelle destinate, comunque, ad incidere sulla procedura concorsuale, tali da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l'unità e garantire la "*par condicio*



creditorum" (Cass., Sez. I, 20/07/2004, n. 13496). Tale incidenza si rende segnatamente apprezzabile, come si è chiarito con speciale riferimento all'esercizio dell'azione revocatoria, allorché la domanda di inefficacia non costituisce una forma di tutela di una parte del negozio contro l'altra, ma una forma di tutela di terzi estranei al rapporto e che non sono aventi causa di una delle parti negoziali, ma che esercitano, nella persona del curatore, un diritto loro conferito autonomamente dalla legge in virtù della loro posizione di creditori insoddisfatti e del fallimento di una delle parti del contratto revocando (Cass., Sez. III, 2/08/2002, n. 11637). Ricadono, perciò, nella competenza del tribunale fallimentare non soltanto le azioni che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte ad una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Cass., Sez. III, 21/10/2005, n. 20350). In questa stessa ottica si è, non meno significativamente, osservato, con riguardo alla fattispecie restitutoria regolata dall'art. 2467, comma 1, cod. civ. – che legittima anche l'azione del curatore allorché il finanziamento al socio sia avvenuto nell'anno precedente al fallimento – che in tal caso la domanda proposta dal curatore non è annoverabile tra le azioni rinvenute nel patrimonio della società fallita, nel cui esercizio egli riveste la medesima posizione sostanziale e processuale, ma si tratta di un'azione che trae origine dal fallimento, il che esclude che possa perciò trovare applicazione la speciale competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, prevista dall'art. 3 d.lgs. 168/2003, restando la controversia perciò devoluta alla competenza

funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento, ai sensi dell'art. 24 l. fall. (Cass., Sez. I, 24/10/2017, n. 25163).


7. Tanto chiarito, venendo al merito delle doglianze istanti il collegio non può che richiamare, a confutazione di esse e a conferma del deliberato oggetto qui di contestazione, principi già altre volte affermati.

8. E' così affermazione largamente condivisa che «in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b) e al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3, come sostituito dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), conv., con modif, dalla L. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del *petitum* sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della *causa petendi*, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio» (Cass., Sez. VI-I, 7/12/2018, n. 31691).

Per mezzo di questa relazione, che riconnette sistematicamente il *petitum* alla *causa petendi*, si è inteso più esattamente coonestare – come già osservato (Cass., Sez. VI-I, 6/06/2019, n. 15424) – una chiave di lettura del dato normativo che, lungi dal cedere a tentazioni di tipo manipolativo, riducendo in modo apparentemente incoerente l'area delle competenze del Tribunale delle imprese, laddove pone su questo terreno l'accento su quello che con formula ellittica si è altrove definito come "il fondamento endosocietario" delle liti affidate alla sua cognizione, mostra, al contrario, di volersi mantenere in più stretta sintonia con le finalità che hanno suggerito l'istituzione del giudice specializzato. Non è affatto trascurabile, nell'assecondare questo

indirizzo, al di là di quanto si possa ricavare dalla lettura dei lavori preparatori, constatare, alla stregua dello stesso dettato normativo, che non per tutte le società - dall'elenco che figura nell'*incipit* della norma sono escluse le società di persone - e non per tutte le controversie in cui esse sono parte - tra quelle menzionate nelle lettere successive non vi rientrano, oltre a quelle che afferiscono più in generale ai contratti di impresa, quelle, che, pur avendo ad oggetto in senso lato vicende di sicura inerenza ai rapporti societari, restano affidate alla competenza del giudice fallimentare (Cass., Sez. VI-I, 24/10/2017, n. 25163) o del giudice del lavoro (Cass., Sez. VI-IV, 29/07/2016, n. 15798) o del giudice ordinario (Cass., Sez. VI-II, 8/11/2018, n. 28537) – si è avvertita la necessità, in un contesto internazionale segnato da una crescente concorrenza tra gli ordinamenti, di promuovere la competitività del sistema mediante l'implementazione, di un giudice fortemente specializzato, provvisto, cioè, delle capacità e delle conoscenze indispensabili al fine di assicurare un governo competente di un contenzioso notoriamente ad alto tasso di specialità.

9. Dunque, quando con riferimento alle liti di che trattasi, si intende sollecitare l'attenzione sul fatto che l'individuazione del giudice competente non possa prescindere dal rapporto tra il *petitum* sostanziale e la *causa petendi*, si esplicita in termini non diversi un'opzione interpretativa che questa Corte ha già avuto occasione di enunciare, allorché, nel prendere le distanze da posizioni di segno solo apparentemente discordante – peraltro anche nelle vicende ivi scrutinate "il fondamento endosocietario" della lite era chiaramente individuabile (Cass., Sez. VI-III, 16/10/2014, n. 21910; Cass., Sez. VI-III, 21/02/2017, n. 4523) –, ha ritenuto che ai fini di determinare la competenza del Tribunale delle imprese occorra guardare, insieme, alla lettera e alla *ratio* del comma 2 dell'art. 3 d.lgs. 168/2003, sicché se da



un lato è certo indicativo il fatto che la controversia investa il tema dei rapporti societari ovvero quello dei trasferimenti delle partecipazioni sociali, non meno determinante è la sua pertinenza in rapporto alle «situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio nei suoi rapporti (sia pure "non più" o "non ancora" in corso) con la società, con gli organi societari e con gli altri soci». (Cass., Sez. VI-I, 24/01/2018, n. 1826). Nell'occasione – ove la questione di competenza si dibatteva in relazione ad un negozio di acquisto di partecipazioni azionarie, in relazione al quale l'attore aveva prospettato la violazione degli obblighi posti a carico dell'intermediario – si è perciò negata la sussistenza della competenza del giudice specializzato in quanto «la causa negoziale in tal modo emergente dal regolamento contrattuale e le ragioni della domanda escludono l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 3 cit.».

10. Ribadendo anche qui il convincimento già in quella occasione espresso va perciò affermato che deve ritenersi attratta alla competenza del Tribunale delle imprese in relazione alla previsione recata dall'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 168/2005, la cognizione delle sole controversie di cui sia riconoscibile il radicamento causale in rapporto alle vicende societarie o, come pure si è detto, il loro fondamento endosocietario.

11. La proposta istanza di regolamento va perciò respinta.

12. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo se dovuto.

PQM


Respinge il ricorso ~~inammissibile~~ e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 25100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 5.2.2020.

Il Presidente

Dott. Andrea Scaldaferri



Il Funzionario Giudiziaro
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggì 20 MAG. 2020
Il Funzionario Giudiziaro
Innocenzo BATTISTA

